

COMUNE DI RUSSI

Parere dell'Organo di revisione n. 24 del 19.02.2025

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione dell'atto di transazione tra il Comune di Russi e le società Vodafone Italia Spa e Infrastrutture Wireless Italiane Spa (Inwit) a composizione bonaria e chiusura del contenzioso circa il corrispettivo della concessione di porzione di terreno presso il campo da calcio a San Pancrazio ad uso Stazione Radio Base per telefonia mobile.

Il sottoscritto Roberto Curci, nominato Revisore Unico dell'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale del 18.04.2024 n. 29 ha ricevuto in data 13.02.2025, preventivamente ed ampiamente informato, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto corredata dalla documentazione relativa ivi richiamata, da sottoporre al Consiglio Comunale del 20.02.2025.

Su detta proposta ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 è richiesto il parere del Revisore.

Premesso che l'art. 239 T.U.E.L è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o), della Legge n. 213/2012 secondo cui l'Organo di revisione esprime parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio e sulle transazioni (n. 6 della lettera b) del comma 1 dell'art. 239 T.U.EL).

Richiamato il n. 104 del Principio Contabile n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali laddove prevede che *“la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento”*.

Vista la documentazione trasmessa, esaminato lo schema di atto di transazione, gli allegati ed ogni altro documento utile pervenuto.

Appurato in relazione all'istruttoria effettuata che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo essendo valutabili sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni realizzabili.

Ritiene, da quanto sopra rappresentato, che la proposta transattiva di cui trattasi appare conforme all'interesse pubblico ed è coerente e vantaggiosa secondo quanto segue.

Come si evince dalla documentazione prodotta la transazione riguarda una serie di contenziosi instauratisi nel tempo di cui il Comune di Russi è parte e dei quali, ad oggi, risultano tuttora pendenti i seguenti:

- causa R.G. 255/2019 presentata dalla società Vodafone Italia Spa avanti il Tar dell'Emilia Romagna, sezione di Bologna;
- causa R.G. 1522/2023 presentata dalla società Infrastrutture Wireless Italiane Spa (Inwit) avanti il Tribunale di Ravenna;
- causa R.G. 1395/2024 presentata dalla società Infrastrutture Wireless Italiane Spa (Inwit) avanti la Corte d'Appello di Bologna (contenzioso nei confronti del quale il Comune di Russi ad oggi non si è ancora costituito in giudizio).

Alla base di tutti i contenziosi sopra citati vi è l'atto di *“Concessione d'uso di area comunale sita in San Pancrazio di Russi (RA), via G. Randi, per l'installazione di una stazione radio base per il servizio pubblico di telefonia mobile”* sottoscritto in data 22.05.2009 e con la quale il Comune di Russi concedeva a Vodafone Omnitel NV (oggi Vodafone Italia Spa e alla quale è poi subentrata Infrastrutture Wireless Italiane Spa a seguito di scissione con contestuale cessione di ramo d'azienda) una porzione di terreno, prevedendo, all'art. 2, una durata di anni 9 a decorrere dal 1° giorno del mese

inizio dei lavori di costruzione del sito e rinnovabile per uguale periodo ed alle medesime condizioni, mediante stipula di nuovo contratto e, all'art. 4, un canone di locazione di € 12.000,00 annui, da corrispondere in due rate semestrali anticipate di € 6.000,00 ciascuna. Tale atto veniva poi successivamente integrato con “*Integrazione al contratto rep. 5325 del 22.05.2009*” in data 12.02.2013, concordando tra le parti l'ospitalità di altro gestore di telecomunicazioni nonché l'aumento del canone ad € 15.700,00 oltre iva.

Quanto all'origine dei contenziosi in essere, sempre con riferimento alla concessione di cui sopra, essa è da ricercarsi nella successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale (vedasi l'allora art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003) che vietava alle pubbliche amministrazioni, per le occupazioni di beni pubblici funzionali all'erogazione del servizio di comunicazioni elettroniche, di imporre oneri finanziari o reali diversi o ulteriori rispetto alla sola Tosap o al solo Cosap.

Tale mutamento ha pertanto indotto il gestore a chiedere la rideterminazione dei canoni concessori applicando, di conseguenza, all'occupazione di area pubblica con infrastrutture di comunicazione elettronica, la tassa o il canone previsto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con la previsione di una apposita riduzione della tariffa stabilita per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzati con manufatti di altra tipologia, ai sensi della lett. e), comma 2, art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997.

A tale richiesta il Comune di Russi si è opposto, ritenendo valida ed efficace la clausola del contratto che prevedeva un canone diverso dalla sola Tosap/Cosap, dando di fatto inizio al contenzioso.

Si tratta pertanto di riflettere in merito alla convenienza economica della transazione in relazione all'alea del giudizio relativo ai contenziosi pendenti.

Dall'analisi proposta nel parere circostanziato a firma dell'Avvocato difensore del Comune di Russi, considerata parte integrante e sostanziale del presente parere, si evince come il tema del contenzioso riguardi la possibilità che i canoni si sostituiscano agli importi previsti quali canoni di locazione, per le zone dove situare stazione radio base, da parte degli operatori di telefonia mobile.

Tale questione è stata oggetto di due leggi di interpretazione autentica, la materia è di indubbia complessità, la giurisdizione non è certa ed il quadro del contenzioso a livello nazionale è ricco e caratterizzato dalla presenza di numerose cause pendenti. Per tutte queste ragioni è pacifico ritenere che le due cause pendenti nonché la potenziale terza causa presentino un esito incerto.

Per contro la soluzione prospettata nella proposta transattiva oggetto di approvazione attribuisce al Comune di Russi una serie di vantaggi definitivi e non soggetti ad interpretazione giurisdizionale così riassumibili:

- si attribuirebbe certezza ad una somma complessiva di € 67.336,92, pari al 60% della somma oggetto di giudizio;
- si eviterebbe la corresponsione di ulteriori oneri economici relativi alle spese legali per la prosecuzione delle due cause pendenti nonché per la costituzione in giudizio nella terza causa;
- tutti i contenziosi verrebbero estinti con compensazione delle spese di lite;

Sempre con riferimento all'alea del giudizio occorre inoltre considerare che:

- in caso di soccombenza sarebbero in capo al Comune la totalità delle spese di lite;
- non è escluso che venga prevista la compensazione delle spese di lite anche in caso di vittoria;
- qualora la controparte riuscisse a far valere le proprie pretese la somma spettante al Comune di Russi verrebbe sensibilmente ridimensionata, basti pensare come a fronte di un canone di locazione annuale di € 15.700,00 spetterebbe al Comune il solo canone di occupazione pari ad una somma annuale che, sulla base delle varie evoluzioni normative, varia da € 516,46 ad € 800,00;

Da ultimo rileva ai fini della convenienza della transazione la volontà delle parti di regolare i futuri rapporti mediante la costituzione, da parte del Comune di Russi, di un diritto di superficie a favore di Infrastrutture Wireless Italiane Spa (Inwit) per un periodo di 25 anni a fronte della corresponsione in forma anticipata ed in unica soluzione della somma di € 100.000,00 oltre iva.

Tale soluzione equivale nei fatti ad un introito annuale di € 4.000,00, somma di gran lunga superiore a quella che spetterebbe al Comune nel caso in cui a prevalere in futuro fosse l'orientamento giuridico che vede come dovuto il solo canone di occupazione.

Tutto questo considerato.

Dato atto che nel caso di specie ricorrono i presupposti giuridici di cui all' art. 1965 del Codice Civile (res dubia, reciprocità delle concessioni e finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivo in quanto la chiusura della controversia consente di estinguere due contenziosi pendenti e di evitarne un terzo.

Valutati la congruità, l'opportunità, la necessità e la convenienza economica di approvare lo schema di accordo transattivo che porterebbe il Comune di Russi per le ragioni sopra esposte.

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile preventivamente espressi ed acquisti agli atti.

Esprime **parere favorevole**, limitatamente alle proprie competenze, in merito alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all'approvazione dell'atto di transazione tra il Comune di Russi e le società Vodafone Italia Spa e Infrastrutture Wireless Italiane Spa (Inwit) a composizione bonaria e chiusura del contenzioso circa il corrispettivo della concessione di porzione di terreno presso il campo da calcio a San Pancrazio ad uso Stazione Radio Base per telefonia mobile.

Ferrara, 18.02.2025

L'Organo di revisione
Dott. Roberto Curci
(documento firmato digitalmente)